

CAMERA DEI DEPUTATI N. 201-B
209-B
330-B

PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 26 luglio 1949

**MODIFICATA DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI,
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI E MARINA MERCANTILE)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 29 luglio 1949 (Stampato n. 591)

**d'iniziativa dei Deputati MERLONI, MATTEUCCI, BELLUCCI, PUCETTI,
BAGLIONI; dei Deputati MONTICELLI, FUSCHINI, CARIGNANI, DONATINI,
ANGELINI, BUCCIARELLI DUCCI e dei Deputati MATTEUCCI, COTANI,
POLLASTRINI ELETTRA, FARINI, FORA**

Autorizzazione della spesa di lire 360 milioni per la riparazione dei danni
causati dai terremoti verificatisi nelle Puglie e nelle provincie di
Arezzo, Perugia, Grosseto, Siena, Rieti, Terni e Udine

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 5 agosto 1949*

TESTO

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 120.000.000
di cui:

a) lire 50.000.000 per la riparazione dei
danni provocati dal terremoto verificatosi il
3-10 novembre 1948 nelle provincie di Gros-
seto e Siena;

b) lire 50.000.000 per la riparazione dei
danni provocati dal terremoto verificatosi il

TESTO

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Identico.

31 dicembre 1948 nelle provincie di Rieti e Terni;

c) lire 20.000.000 per la riparazione dei danni provocati dal terremoto verificatosi il 3 febbraio 1949 in provincia di Udine.

Con le dette somme, da iscriversi in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio 1948-49, si provvederà nei comuni che saranno determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro del tesoro:

a) all'esecuzione di lavori di puntellamento, demolizione e sgombero;

b) alla costruzione di ricoveri provvisori e stabili;

c) alla riparazione di case di abitazione di proprietà privata, con le modalità indicate nell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

d) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione, esclusi ogni ampliamento, decorazione e abbellimento di edifici pubblici e di uso pubblico, delle amministrazioni provinciali e comunali, nonché di edifici destinati ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio 1947, n. 649;

e) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani e rustici di proprietà privata, limitatamente alle opere indispensabili ai fini dell'abitabilità.

Alla spesa autorizzata col presente articolo si fa fronte per lire 70 milioni con corrispondente riduzione dello stanziamento effettuato nel capitolo 165 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1948-49 in base al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 846 e per lire 50 milioni con le maggiori entrate previste dal quarto provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio 1948-49 (legge 30 giugno 1949, n. 529).

ART. 2.

È autorizzata la spesa di lire 140 milioni, da iscriversi in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere, nei comuni delle provincie di Arezzo e Perugia, danneggiati dal terremoto verificatosi il 13 giugno 1948 e che saranno determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro del tesoro:

a) alla riparazione di edifici dello Stato;

ART. 2.

Identico.

b) alla concessione di sussidi a norma delle lettere d) ed e) del precedente articolo 1.

Alla spesa autorizzata col presente articolo si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento effettuato nel capitolo 168 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1948-49 in base al decreto presidenziale 29 giugno 1948, n. 806.

ART. 3.

Le disposizioni di cui alla lettera e) del precedente articolo 1, sono applicabili anche ai danni dipendenti dal terremoto verificatosi nelle Puglie il 18-23 agosto 1948.

In aggiunta alla spesa di lire 500 milioni disposta con la legge 14 febbraio 1949, n. 39, per i danni causati dal detto terremoto, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 milioni, da stanziarsi nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si farà fronte con le maggiori entrate previste dal nono provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio 1948-1949.

ART. 4.

In deroga alle vigenti disposizioni, l'esecuzione dei lavori e la concessione dei sussidi di cui ai precedenti articoli è demandata ai competenti Provveditorati regionali alle Opere pubbliche.

ART. 5.

I lavori da eseguire a termine del precedente articolo 1, lettere a), b) e c), e dell'articolo 2, lettera a), sono dichiarati di pubblica utilità ed urgenti ed indifferibili, ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

ART. 6.

I sussidi di cui al precedente articolo 1, lettere d) ed e), possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purché gli interessati, prima dell'inizio dei lavori ne abbiano data comunicazione al competente ufficio del Genio civile o questo abbia proceduto all'accertamento del danno.

I sussidi di cui al precedente articolo 1, lettera e), possono essere concessi anche se i

ART. 3.

Identico.

In aggiunta alla spesa di lire 500 milioni disposta con la legge 14 febbraio 1949, n. 39, per i danni causati dal detto terremoto, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 milioni.

Identico.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

lavori di riparazione siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, qualora si tratti di opere effettuate in base ad invito dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

In ambedue i casi i sussidi possono essere concessi soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.

ART. 7.

Le domande per la concessione dei sussidi di cui alla presente legge debbono essere presentate ai competenti uffici del Genio civile entro il termine perentorio del 31 dicembre 1949.

È prorogato alla stessa data il termine della presentazione delle domande di sussidio di cui alla legge 14 febbraio 1949, n. 39, recante provvedimenti in dipendenza dei danni prodotti dal terremoto del 18-23 agosto 1948 delle Puglie.

ART. 8.

Le domande di sussidio per la riparazione di edifici pubblici e di uso pubblico, nonché degli edifici di culto e delle istituzioni di beneficenza, di cui alla lettera *d*) del precedente articolo 1, devono essere presentate corredate della perizia dei lavori da eseguire e del certificato dell'autorità competente ad attestare l'appartenenza e la natura dell'edificio da riparare.

I sussidi sono corrisposti anche ratealmente in base a certificati del Genio civile attestanti la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti.

ART. 9.

Le domande per la riparazione di fabbricati urbani e rustici, di cui alla lettera *e*) del precedente articolo 1, devono essere corredate del certificato catastale di attualità e dell'atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'articolo 1158 del Codice civile. A tale fine potrà essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla pretura o davanti ad un notaio da quattro proprietari del luogo, riconosciuti tali dal pretore o dal notaio, che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità, dal sindaco del comune.

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda per ottenere il sussidio può essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.

Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il sussidio anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i comproprietari derivanti dalla concessione del beneficio.

ART. 11.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto sia composto di parti o piani o porzioni di piani appartenenti a proprietari diversi, ciascun condomino può presentare la domanda di sussidio per la parte o pel piano o per la porzione di piano di sua appartenenza, ed il sussidio è determinato in relazione alla spesa occorrente per la riparazione di detta parte, o di detto piano, o di detta porzione di piano.

Qualora il condomino non ne abbia fatto richiesta, anche uno solo dei condomini può, nell'interesse e nel nome del condominio, presentare la domanda di sussidio e, in caso di effettiva esecuzione dei lavori, riscuoterlo, salvo il diritto al rimborso nei confronti dei condomini, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i condomini, conseguenti al beneficio concesso.

ART. 12.

L'Ufficio del genio civile, ricevuta la domanda documentata ai sensi del precedente articolo 9, redige la perizia dei lavori di riparazione o ricostruzione o, nel caso sia stata presentata dall'interessato, ne cura la revisione, comunicando gli atti col proprio parere al Provveditorato regionale alle opere pubbliche.

L'Ufficio del genio civile, dopo l'approvazione del Provveditorato, ne dà comunicazione al richiedente il sussidio.

I lavori devono essere iniziati entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione ed ultimati, con decorrenza dalla stessa data, entro dodici mesi, salvo proroga che può essere concessa per gravi e giustificati motivi dagli Uffici del genio civile per un periodo di tempo non superiore a quello originariamente fissato.

Se, nei termini di cui al precedente comma, i lavori non vengono iniziati od ultimati,

ART. 10.

Identico.

ART. 11.

Identico.

ART. 12.

Identico.

la concessione del beneficio è revocata in tutto o per la parte di sussidio non ancora corrisposta.

Al beneficiario che abbia iniziato i lavori nel termine stabilito possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione delle opere e in base a stati di avanzamento, nella misura del 40 per cento della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere risulti non inferiore a lire 20.000 ed i lavori eseguiti risultino conformi al progetto approvato.

Dell'avvenuta ultimazione il beneficiario deve dare comunicazione all'Ufficio del genio civile per mezzo di cartolina postale raccomandata.

ART. 13.

Gli atti ed i contratti relativi alle opere previste nella presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa, nonché dai diritti catastali. Tali atti, se vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonché i diritti ed i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette.

ART. 14.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

ART. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 13.

Identico.

ART. 14.

Identico.

ART. 15.

Identico.